

**Avv. Anna Maria Lucania**  
**Via Massimo D'Azeglio n. 27/c - 90143 PALERMO**  
**Email :annamarialucania@virgilio.it**  
**Pec: annamarialucania@pecavvpa.it**

Al Direttore generale Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia

Trasmessa via pec

All'indirizzo censito nel registro denominato "INDICE PA"

[drsi@postacert.istruzione.it](mailto:drsi@postacert.istruzione.it)

**Oggetto: Pubblicazione pubblici proclami in esecuzione dell'ordinanza del TAR Lazio n. 19693/2023 del 27/12/2023**

La scrivente Avv. Anna Maria Lucania in nome e per conto della sig.ra **Lo Cascio Teresa** rappresentata e difesa giusta procura in calce al ricorso pendente **dinnanzi al TAR Lazio sezione terza bis e avente R.G. n. 6846/2018** e che sarà chiamato all'udienza del **09.04.2024** per la valutazione del servizio d'insegnamento prestato con contratti a tempo indeterminato, nel concorso indetto con D.D.G. n. 106 del 23 febbraio 2016 "Concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola secondaria di primo e secondo grado", nel rispetto della legge 107/2015 comma 114. Promossa

#### **CONTRO**

**-Il Ministero, Università e Ricerca**, in persona del Ministro pro-tempore, **L'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia** - in persona del suo Direttore e nei confronti di **Ruvolo Salvatore**

#### **PREMESSO CHE**

Secondo l'ordinanza sopra indicata n. **19693/2023 del 27/12/2023** il **TAR Lazio** ha affermato **la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei controinteressati necessari sulla base delle modalità indicate con l'ordinanza n. 836 del 2019TAR Lazio;**

#### **CONSIDERATO CHE**

L'ordinanza richiamata n. 83672019, ivi allegata, ha stabilito che:

*“Ritenuto che occorra, pertanto, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 cod. proc. amm., autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, per pubblici proclami sul sito web dell'amministrazione, con le seguenti modalità:*

*a) pubblicazione di un avviso sul sito istituzionale del MIUR nonché ove esistenti, degli Uffici Scolastici Regionali interessati dal quale risulti:*

*1. -l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;*

*2.- il nome del ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;*

*3.-gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi del ricorso;*

*4.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;*

*6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;*

*7.-il testo integrale del ricorso introduttivo;*

*b. In ordine alle prescritte modalità, il M.I.U.R. e gli USR hanno l'obbligo di pubblicare sui propri siti istituzionali-previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo , della presente ordinanza- il testo integrale del ricorso e dei motivi aggiunti e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:*

*a. che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi;*

*b.-che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.*

*Si prescrive, inoltre, che il M.I.U.R. e, ove dotato di autonomo sito, L'USR resistente:*

*c. non dovranno rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto2);*

*d. dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominato “Atti di notifica”, in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;*

e.- dovranno, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato " Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

L'ordinanza richiamata ha anche previsto che le pubblicazioni ed adempimenti debbano essere eseguite entro **termini perentori** (considerato che si dispone, infine, che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci) dal primo adempimento.

Tutto ciò premesso e considerato, la scrivente Avv. Anna Maria Lucania a nome e per conto della propria assistita interessata all'azione legale di cui in premessa,

### **CHIEDE**

All'Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia, di eseguire immediatamente l'allegata ordinanza e nello specifico provveda a :

A) pubblicare sul proprio sito istituzionale il testo integrale del ricorso e della presente ordinanza e gli ulteriori documenti che si allegano, in un'apposita sezione del sito denominata **"atti di notifica"**;

B) inserire, in calce alla pubblicazione di cui al punto A), un avviso contenente quanto di seguito riportato:

1. che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza del TAR Lazio, sezione terza bis, n. **19693/2023 del 27/12/2023**;

2. che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

C) non rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto);

D) rilasciare alla parte ricorrente attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

E) curare che sull'home page del sito venga inserito un collegamento denominato “atti di notifica”, dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

Palermo il 10.01.2024

Avv. Anna Maria Lucania

Si allegano:

- Avviso di notifica;
- Ordinanza n. **19693/2023 del 27/12/2023**;
- Elenco completo dei controinteressati;
- Ricorso introduttivo;
- Ordinanza n. 836/2019 del 06.02.2019.